

Allegato " A " al n. 88.658 di Repertorio

STATUTO

SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI

ALTO MANTOVANO S.p.A.

Art.1

COSTITUZIONE

1. È costituita una società per azioni sotto la denominazione :
SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI ALTO MANTOVANO S.p.A.
con sigla
S.I.S.A.M. - S.p.A.

2. La Società è soggetta alla direzione, al coordinamento, nonché al controllo analogo degli Enti locali soci.

3. Allo scopo predetto, in raccordo e coordinamento con quanto stabilito nel presente statuto e negli statuti delle società controllate, nonché nei contratti di affidamento alle società controllate medesime dei servizi ed attività di competenza degli Enti Locali soci, è istituito il Comitato Unico per il controllo analogo. Il Comitato è disciplinato da un regolamento, denominato "Regolamento di disciplina del Comitato Unico per il controllo analogo", il quale è allegato al presente statuto, sub. lett. a), per formarne parte integrante e sostanziale.

Art.2

SEDE

1. La Società ha sede legale nel Comune di Castel Goffredo (Mn).
2. La sede legale può essere trasferita presso qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.
3. L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie ed unità locali, comunque denominate, quali, a titolo di esempio, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, purché nei territori dei Comuni soci.
4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 3

DURATA

1. La durata della società è fissata fino al 31/12/2050.
2. La società potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione assunta dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge, previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo Analogo. Nei casi previsti dalla legge, la durata della Società può essere prorogata previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo Analogo.

Art. 4

OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione delle partecipazioni, di titolarità degli Enti Locali soci.
2. Tale attività, di natura anche finanziaria, non è esercitata da SISAM spa nei confronti del pubblico, ma è diretta ad esclusivo beneficio e vantaggio degli Enti Locali soci.

3. SISAM spa costituisce, infatti, lo strumento mediante il quale gli Enti Locali soci attuano, nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia, la delegazione inter-organica di compiti, funzioni e servizi di loro competenza alle società controllate ed assicurano, altresì, il coordinamento organizzativo, tecnico, amministrativo e finanziario delle predette società.

4. Tramite SISAM spa gli Enti Locali soci esercitano sulle società controllate un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, secondo le modalità regolate dal presente statuto, nonché nel regolamento di cui al comma 3 del precedente art.1, intendendosi SISAM spa e le società controllate parte integrante della struttura organizzativa dei singoli Enti Locali soci

5. SISAM spa assicura, inoltre, il coordinamento strategico, amministrativo ed economico-finanziario delle società controllate, onde ottimizzarne l'assetto ed assicurare una gestione globale delle attività esercitate dalle società controllate - siano esse di vantaggio al gruppo, ovvero dei soci -, corretta, efficace, efficiente ed economica, in costante osservanza degli indirizzi degli Enti Locali soci, così come espressi all'interno di organi societari di SISAM spa e delle società controllate, nonché nel Comitato Unico per il controllo analogo, di cui al precedente art.1, c.3, del presente statuto.

6. Al solo scopo di perseguire l'oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, industriali e commerciali, che siano strettamente utili,

7. Essa potrà, altresì, secondo le modalità e i termini di legge, prestare garanzie e concedere finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi, purché a solo vantaggio delle società controllate, con esclusione espressa di svolgere tale attività a favore di terzi.

8. La percentuale del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dai soci non potrà essere inferiore a quella minima stabilita dalla normativa in materia di società "in house".

Per la verifica dei limiti relativi al fatturato ed alla sua distribuzione la società deve attenersi alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Art.5

SOCI

1. Il capitale sociale può essere sottoscritto e posseduto esclusivamente da Enti locali.

2. La qualità di azionista comporta la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della Società, al presente statuto e al regolamento di cui al comma 3 del precedente art.1, oltre all'elezione del domicilio nel luogo risultante dal libro dei soci.

3. La Società non è obbligata ad emettere titoli azionari.

Art.6

CAPITALE SOCIALE

1. Il Capitale sociale è di Euro - 2.038.620,00 (duemilionitrentottomilaseicentoventi virgola zero zero) rappresentato da numero 509.655 (cinquecentonovemila seicentocinquantacinque) azioni e potrà essere variato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

2. Agli Enti Locali soci sono assegnate una quota di azioni proporzionale al numero degli abitanti residenti nel rispettivo territorio. La verifica e rettifica delle quote azionarie esistenti viene effettuata entro un anno dalla pubblicazione dei dati ufficiali del censimento della popolazione organizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

3. L'aumento del capitale sociale, che può avvenire anche mediante il conferimento di beni in natura o di crediti, escludendo in tal caso la spettanza del diritto di opzione, non deve pregiudicare il rispetto del principio di proporzionalità tra quota di azioni possedute e numero di abitanti residenti nel territorio di ogni Ente Locale socio.

4. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 2441 cod. civ., è fissato in 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta.

5. La Società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformità agli artt. 2357 e ss. cod. civ. L'acquisto di azioni proprie finalizzato al riallineamento del comma 2 è effettuato a valore nominale.

Art.7

AZIONI ED OBBLIGAZIONI

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai possessori uguali diritti.

2. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi. Con delibera dell'Assemblea Straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra, fermo restando il principio di proporzionalità tra quote di azioni possedute e numero di abitanti residenti nel territorio degli Enti Locali soci.

3. La Società potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche non convertibili, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea Straordinaria la determinazione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione, nei limiti previsti dagli art. 2410 e ss. cod. civ..

4. Alle obbligazioni convertibili si applicano le clausole del presente statuto relative al trasferimento delle azioni.

Art. 8

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI : diritto di prelazione.

1. Le azioni, le obbligazioni convertibili e i diritti di opzione di cui all'art. 2441 cod.civ. sono trasferibili, in misura proporzionale al numero di azioni detenute e, comunque, al numero di abitanti residenti nel rispettivo territorio, solo ad Enti Locali soci o ad altri Enti Locali che affidino alla Società la gestione delle proprie partecipazioni nelle società appartenenti al Gruppo SISAM spa.

2. Per "trasferimento per atto tra vivi" delle azioni s'intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

3. L'Ente Locale socio che intenda trasferire ad altri Enti Locali, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni, ovvero le obbligazioni convertibili e i diritti di opzione sulle emittenti azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve, previamente, inviare, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, una



nota indirizzata al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, specificando l'Ente o gli Enti Locali disposti all'acquisto, le condizioni di vendita, l'entità del trasferimento, il prezzo pattuito ed i termini temporali stabiliti per l'atto traslativo.

4. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti gli Enti Locali soci, che risultano iscritti nel libro soci alla stessa data, offrendo loro in prelazione le suddette azioni nel rispetto del principio di proporzionalità tra quota di azioni possedute e numero di abitanti residenti.

5. Gli Enti Locali soci, che intendano esercitare il diritto di prelazione e siano nelle condizioni di legge per l'acquisto, ivi incluso il rispetto del citato principio di proporzionalità, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, manifestare al Presidente del Consiglio d'Amministrazione la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni, ovvero le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti in vendita.

6. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti gli Enti Locali soci, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, delle proposte di acquisto pervenute, della ripartizione delle azioni da trasferire nel rispetto del principio di proporzionalità sopra richiamato e della data fissata per il trasferimento, ovvero del mancato esercizio della prelazione.

7. Qualora il prezzo indicato dall'offerente sia considerato eccessivo da uno degli Enti Locali soci che ha, comunque, manifestato la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione verrà determinato di comune accordo tra le parti, oppure dall'Assemblea.

8. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Enti Locali Soci, le azioni, le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti in vendita sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società e, comunque, al numero di abitanti residenti nel rispettivo territorio. L'esercizio della prelazione è da considerarsi quale vincolo di proposta contrattuale a sensi dell'art. 1326 del c.c.

9. Gli atti di trasferimento di azioni ordinarie, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione posti in essere in violazione del precedente comma 1, nonché in violazione del diritto di prelazione, sono inefficaci nei confronti della Società e non possono essere iscritti nel libro soci. La Società può procedere al riscatto dei relativi titoli e diritti.

10. Qualora nessun Ente Locale socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, il diritto di prelazione, le azioni, le obbligazioni convertibili e i diritti di opzione saranno trasferibili, ai sensi del comma 1, ad altri Enti Locali, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta già formulata agli azionisti e nel rispetto del principio di proporzionalità su richiamato.

Art. 9

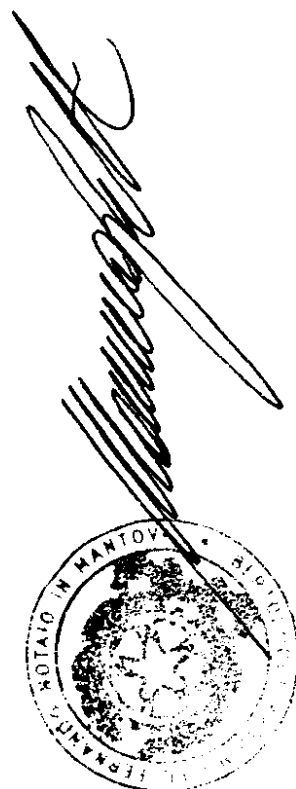
Trasferimento di azioni: clausole di gradimento

1. Il trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti d'opzione ad altri Enti Locali non soci, dopo il mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è tenuto ad acquisire specifica autorizzazione dell'Assemblea, previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo analogo, prima di esprimere il gradimento.
3. Il Consiglio d'Amministrazione dovrà comunicare all'Ente Locale socio offerente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta, il mancato gradimento motivato nei confronti dell'acquirente; la mancata comunicazione nei termini equivale ad accettazione tacita.
4. Qualsiasi trasferimento di azioni che sia effettuato in difformità alle disposizioni del presente articolo e in violazione del principio di proporzionalità tra quota di azioni possedute e numero di abitanti residenti è inefficace nei confronti della Società e degli Enti Locali soci e non può essere annotata sul libro soci.
5. In caso di mancato gradimento, le azioni, ovvero le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione, sono acquistate dagli altri Enti Locali soci nel rispetto del principio di proporzionalità tra quota di azioni possedute e numero di abitanti residenti. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura prevista dall'art.2437 ter cod.civ..
6. Qualora gli altri Enti Locali soci non intendano acquistare le azioni, il Presidente convoca l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni, ai sensi dell'art.2357 bis, c.1, n.1, cod. civ.

Art.10

ATTI DI PROGRAMMAZIONE ED AUTORIZZATIVI

1. Prima dell'inizio di ogni esercizio e, comunque, almeno entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva lo schema del piano programma, del budget preventivo pluriennale e del budget preventivo annuale, previa approvazione preliminare da parte del Comitato Unico per il controllo analogo, di cui al precedente art.1, c.3, del presente statuto. .
2. Il piano programma contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, elaborati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Comitato Unico per il controllo analogo, di cui al precedente art.1, c.3, del presente statuto.
3. Esso evidenzia, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti, relativamente alla Società, nonché ad ogni società da questa controllata:
 - a) le dimensioni territoriali, i livelli tecnologici economicamente ottimali e le linee di sviluppo di ogni servizio ed attività gestiti;
 - b) i livelli di erogazione dei servizi e delle attività, raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre imprese del settore;
 - c) il programma pluriennale degli investimenti per



l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi e le relative modalità di finanziamento dei programmi di investimenti;
d) le previsioni e proposte in ordine alla politica delle tariffe,
e) i dati relativi al personale in organico, indicando, tra l'altro, le variazioni che si prevede si verificheranno nel triennio e i meccanismi adottati ai fini del contenimento della spesa per il personale e per la tutela dei lavoratori.

4. Il piano programma è aggiornato annualmente in sede di aggiornamento del budget preventivo pluriennale.

5. Il budget preventivo pluriennale è redatto in coerenza con il piano programma, il quale, a sua volta, contiene gli elementi previsti nel regolamento di disciplina del Comitato Unico per il controllo analogo. Ha durata triennale ed è articolato per singoli programmi e, se possibile, per progetti. Esso comprende, distintamente per esercizio e per società, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione, mettendo in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento; si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio; è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione che formano oggetto di apposita distinta evidenziazione.

6. Il budget preventivo annuale è redatto in conformità allo schema previsto per il budget preventivo pluriennale, così come riportato nel precedente comma del presente articolo.

7. Al budget preventivo annuale sono allegati:

1) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura, suddivisa per società controllata;

2) il riassunto dei dati del bilancio d'esercizio al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;

3) la tabella numerica del personale suddivisa per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni previste nell'anno;

4) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo.

8. Il piano programma, il budget preventivo pluriennale e il budget preventivo annuale sono approvati definitivamente dall'Assemblea ordinaria entro il 31 gennaio di ogni anno. L'approvazione da parte dell'Assemblea ha valenza autorizzativa ex art. 2364 cod.civ. e solo a seguito della deliberazione assembleare di approvazione il Consiglio d'Amministrazione ha il potere di porre in essere le scelte e gli obiettivi contenuti nel budget annuale.

ART. 11

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Dopo la chiusura dell'esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2423 e ss. cod.civ..

Art. 12

Obbligo di contabilità e bilanci separati

1. La Società deve tenere, relativamente ad ogni società controllata,

contabilità e bilanci separati.

Art.13

UTILI

1. Gli utili risultanti dal bilancio d'esercizio annuale, al netto delle eventuali perdite degli esercizi precedenti, sono così ripartiti:
 - a) il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo è destinato, prioritariamente, salvo diversa e motivata deliberazione dell'Assemblea, a nuovi investimenti e al miglioramento e allo sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione degli atti di programmazione, di cui al precedente art.10 del presente statuto.
2. Qualora l'Assemblea dovesse decidere di destinare una quota parte dell'utile alla remunerazione del capitale sociale, il pagamento dei dividendi verrà effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo di amministrazione.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili andranno prescritti a favore della Società.

Art. 14

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci titolari di azioni liberate interamente.
2. L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell'art.2364 cod.civ.. È inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale o, in difetto, dal Collegio Sindacale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, la convocazione dell'Assemblea è ordinata, con decreto del Presidente del Tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, il quale designa la persona che deve presiederla.
3. L'Assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di uno degli Enti Locali soci.
4. L'avviso dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, e dovrà essere portato a conoscenza degli Enti Locali soci, dei sindaci e dell'organo di revisione, tramite qualsiasi mezzo atto ad attestarne la ricezione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso potrà essere fissata la seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta. La seconda adunanza non può però aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
5. Risulteranno tuttavia valide le assemblee non formalmente convocate in cui sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza degli Amministratori, dei Sindaci effettivi e l'organo di revisione.
6. L'Assemblea Straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla



Legge.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona nominata dall'Assemblea.

8. Per la nomina del Segretario, che potrà anche essere scelto fra non soci, si fa riferimento alla legge. Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio; nel qual caso non è necessario la nomina del Segretario.

9. Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbali redatti e sottoscritti nei modi di legge.

10. Le adunanze dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, possono essere tenute anche in audioconferenza o videoconferenza o in tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, il tutto in modo tale da garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Art. 15

INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Hanno diritto d'intervento all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. Ogni Socio, può intervenire e farsi rappresentare nell'Assemblea dal legale rappresentante o con atto di delega scritta rilasciata dal legale rappresentante a un membro del Consiglio Comunale nel rispetto delle limitazioni previste dall'art. 2372 del c.c.

3. La regolarità della delega viene accertata dal Presidente dell'Assemblea o da soggetti dallo stesso delegati.

Art. 16

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea Ordinaria, nel rispetto delle prerogative attribuite al Comitato Unico per il controllo analogo, :

a) provvede all'approvazione definitiva del piano programma, del budget preventivo pluriennale e del budget preventivo annuale,

b) approva definitivamente il bilancio d'esercizio,

c) nomina il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente o l'Amministratore Unico, in conformità alle indicazioni fornite dal Comitato Unico per il controllo analogo e secondo la procedura prevista nel Regolamento di disciplina allegato al presente atto sub. lett. a),

d) nomina il Collegio Sindacale ed il suo Presidente e il revisore contabile o la Società incaricata della revisione dei conti, in conformità alle indicazioni fornite dal Comitato Unico per il controllo analogo e secondo la procedura prevista nel Regolamento di disciplina allegato al presente atto sub. lett. a),

- e) previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo analogo e secondo la procedura prevista nel presente statuto, determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e dell'organo di revisione, in ogni caso con riferimento ai limiti di legge.
- f) autorizza il Consiglio d'amministrazione o l'Amministratore Unico nei casi previsti dal successivo art.24 del presente statuto,
- g) previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo analogo, autorizza il Presidente o l'amministratore delegato, ove nominato, ad esprimere, in seno alle assemblee delle società controllate il proprio voto nelle materie sotto indicate:
- approvazione atti di programmazione pluriennale ed annuale,
 - approvazione bilancio d'esercizio e distribuzione degli utili,
 - modifiche statutarie,
 - tariffe per la fruizione di beni e servizi, secondo le modalità e i termini di legge,
 - operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di Euro con esclusione di qualsiasi limitazione in materia di dotazioni di sicurezza.
- i) delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge.

Art. 17

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci portatori di almeno il 51% del capitale sociale; in seconda convocazione essa è valida qualunque sia la parte di capitale rappresentata.
2. Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente e/o rappresentato.

Art. 18

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Straordinaria delibera, previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo analogo, sulle modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, nonché, nelle ipotesi di legge, sulla proroga della Società. L'Assemblea Straordinaria delibera su qualunque altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge.
2. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci che rappresentino almeno il 51% dell'intero capitale sociale, in seconda convocazione, quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci che rappresentino almeno 1/3 dell'intero capitale sociale.
3. L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente e/o validamente rappresentato, in seconda convocazione con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale presente e/o validamente rappresentato.

Art. 19

ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero da Consiglio d'Amministrazione formato da 3 (tre) o 5 (cinque) membri secondo la determinazione dell'Assemblea al momento della nomina, previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo analogo, e comunque nei limiti numerici che risultino imposti da specifiche norme di legge ed in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in relazione ai principi di non discriminazione fra i generi.

2. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di inconferibilità e d'ineleggibilità previste dalla normativa vigente.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.

3. I membri del Consiglio d'Amministrazione, qualora nominato, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda l'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio d'Amministrazione la comunicazione va resa all'Organo di Controllo e, in presenza del Consiglio d'Amministrazione, al Vice-Presidente e all'Amministratore Delegato, ove nominati.

4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e revocabili per giusta causa con delibera assembleare.

5. In presenza del Consiglio d'amministrazione è considerata giusta causa l'assenza non giustificata a 3 adunanze consecutive del medesimo organo regolarmente convocate.

6. Gli Amministratori che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il triennio vengono sostituiti e cooptati ai sensi dell'art. 2386 cod. civ..

7. Ad ogni seduta l'Organo amministrativo può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

8. E' vietata la corresponsione ai componenti degli organi sociali di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato.

Art. 20

PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

1. L'Organo amministrativo, se lo ritiene opportuno ed ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, può nominare un solo Amministratore delegato, determinandone i limiti della delega. L'Amministratore delegato rimane in carica per la durata del mandato dell'Organo amministrativo, salvo la revoca della delega ed è rieleggibile.

2. All'Amministratore delegato, nei limiti della delega conferita, è pure attribuita la legale rappresentanza della Società.

3. L'organo amministrativo se lo ritiene opportuno ed ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto può nominare un Vice Presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

4. Ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea, previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo analogo, l'organo amministrativo può attribuire deleghe al Presidente.

5. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, fatti salvi gli organi necessari al fine dell'esercizio dei poteri di controllo "analogo".

Art. 21

COMITATI

Si limita ai casi previsti dalla legge, la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Art. 22

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, purché nel territorio di uno degli Enti Locali soci, su convocazione del Presidente di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, da effettuarsi con comunicazione scritta da recapitarsi, tramite qualsiasi mezzo atto ad attestarne la ricezione, al domicilio di ciascuno degli Amministratori e dei Sindaci effettivi almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. In casi di urgenza è possibile effettuare la convocazione, nei modi riportati nel precedente comma, purché la relativa comunicazione pervenga al domicilio di ciascuno degli Amministratori e dei Sindaci effettivi almeno 2 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. In mancanza delle formalità di convocazione, le riunioni si reputano regolarmente costituite con la presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato.

5. In mancanza, la presidenza è assunta dal Consigliere più anziano di età.

6. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, anche il presidente del Comitato Unico per il controllo analogo, o il vice-presidente in caso di impedimento del primo, il quale è convocato secondo le modalità di cui ai punti precedenti.

Art. 23

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche.

2. Per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e delle relative deliberazioni, si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei membri del Consiglio presenti.

4. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

5. Il voto deve essere palese e non può essere dato per rappresentanza.

6. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere tenute anche in audioconferenza o videoconferenza o in tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, il tutto in modo tale da garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Art. 24

Autorizzazioni dell'Assemblea

1. L'esecutività dei seguenti atti del Consiglio d'Amministrazione è sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea, previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo analogo

1. assunzione di nuove attività o dismissione di attività già esercitate;

2. operazioni, di qualsiasi tipo e natura, ivi inclusi gli acquisti e le alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a 1.000.000 di Euro con esclusione di qualsiasi limitazione in materia di dotazioni di sicurezza

3. gradimento al trasferimento di azioni, di cui al precedente art.9 del presente statuto;

4. fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod.civ..

5. L'Assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dal Consiglio d'Amministrazione.

Gli eventuali documenti ad esso allegati sono disponibili presso la sede della società..

6. L'Assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione.

7. Gli Enti locali soci, che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, ove ritengano che il Consiglio d'Amministrazione non ha eseguito o non sta eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 cod.civ., l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti, nei confronti del Consiglio d'Amministrazione medesimo, i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società, previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo analogo.

8. Il Consiglio d'Amministrazione che non intenda eseguire l'atto autorizzato con delibera dall'Assemblea, adotta, entro il termine di 30 giorni, decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti Locali soci e al Presidente del Comitato Unico per il controllo analogo.

Art. 25

POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Spetta al Consiglio d'Amministrazione il compito di gestire la Società nella piena osservanza delle previsioni e dei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché nel rispetto degli indirizzi e, nei casi previsti dal precedente art.24, delle autorizzazioni deliberate dall'Assemblea nonché nel rispetto delle prerogative del Comitato Unico per il controllo analogo. A tale fine il Consiglio di amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea o ad altri organi societari.
2. Il Consiglio di amministrazione delibera, inoltre, sui seguenti oggetti
 - a) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod.civ., su specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea deliberata previo parere favorevole del Comitato Unico di controllo analogo ;
 - b) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili, previo parere favorevole del Comitato Unico di controllo analogo.
3. Il Consiglio d'Amministrazione può, altresì, attribuire speciali incarichi ad Amministratori e nominare Direttori, Funzionari e/o Istitutori, conferendo loro poteri per lo svolgimento degli affari sociali, nonché nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 26

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ E POTERI DEL PRESIDENTE

1. La rappresentanza della Società verso i terzi ed in giudizio, in ogni stato e grado, del presente statuto, spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione che ha, però, il potere di delegare tali facoltà al Direttore Generale, se nominato, con apposita procura notarile, previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.
2. Il Presidente, inoltre,;
 - a) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione,
 - b) sovrintende al buon funzionamento della Società e riferisce sull'andamento della gestione societaria, su richiesta, agli Enti Locali soci,
 - c) promuove le iniziative volte ad assicurare l'integrazione dell'attività della Società con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità territoriali nelle quali la Società e le società controllate operano,
 - d) nomina i professionisti della Società,
 - e) può stare in giudizio davanti a qualsiasi tipo e grado di giurisdizione e costituirsi parte civile per la Società, senza previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione e senza ratifica del suo operato,
 - f) compie tutti gli altri atti che gli sono attribuiti dallo statuto.

Art. 27

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

1. L'Assemblea all'atto della nomina, oppure successivamente, determina o modifica, nel rispetto delle previsioni di legge e previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo analogo, i compensi al Presidente, al Vice-Presidente e all'Amministratore

delegato, se nominati, ed ai Consiglieri.

2. I compensi potranno essere determinati in misura fissa o, in alternativa, da gettoni di presenza, in ogni caso con riferimento ai limiti di legge.

3. Ai componenti il Consiglio d'Amministrazione e, se nominati, al Vice-Presidente e all'Amministratore delegato, spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento della loro funzione.

Art. 28

REVOCA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio d'Amministrazione e qualunque membro del Consiglio, compreso il Presidente, sono revocabili nel corso dell'esercizio dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi di legge e nel rispetto delle prerogative del Comitato Unico per il controllo analogo.

Art. 29

DIRETTORE GENERALE

1. Il Consiglio d'Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo analogo, può nominare il Direttore Generale, ed eventualmente, se ritenuto strettamente necessario, Direttori di Gestione. Il Consiglio di Amministrazione ne determina di volta in volta compiti e mansioni.

2. I Direttori di Gestione, se nominati, rispondono al Direttore Generale ed al Consiglio d'Amministrazione.

3. In relazione alla carica di Direttore generale si applica l'art. 2396 cod.civ..

Art. 30

COLLEGIO SINDACALE E ORGANO DI REVISIONE

1. La gestione della Società è controllata, ai sensi degli artt. 2403 e 2403 bis cod. civ., da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 2397 cod. civ.. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci con la decisione di nomina del Collegio stesso. La nomina del Collegio Sindacale dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire la presenza, secondo la quota indicata dalla normativa vigente, del genere meno rappresentato in seno all'organo collegiale.

2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili; agli stessi spetta il compenso stabilito dall'Assemblea.

4. Ai sensi dell'art. 2409 ter, la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea Ordinaria ad un Revisore legale, ovvero ad una Società di revisione. L'Organo di revisione deve essere in possesso dei requisiti e delle iscrizioni di legge.

5. La nomina dell'organo di revisione e controllo avviene in conformità alle indicazioni fornite dal Comitato Unico per il controllo analogo e secondo la procedura prevista nel Regolamento di disciplina allegato al presente atto sub. lett. a).

Art. 31 RECESSO

1. Il diritto di recesso è regolato dagli art. 2437 e 2437 bis cod.civ..

2. Hanno diritto di recedere dalla Società, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- la trasformazione della Società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non può essere esercitato il diritto di recesso dai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

3. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata da spedire entro 15 giorni dalla data di iscrizione nel Registro Imprese della delibera che lo legittima, ovvero entro 30 giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che origina il diritto, se questo è diverso da una delibera.

4. La lettera deve indicare le generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, il numero e la categoria di azioni per cui il diritto viene esercitato.

5. Le azioni per cui è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

6. Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia, se entro 90 giorni la Società revoca la delibera che legittima il recesso, ovvero se viene deliberato lo scioglimento della Società.

7. Oltre alle ipotesi riportate al precedente comma 2, gli Enti Locali soci possono esercitare il diritto di recesso, con eccezione dei casi in cui ciò sia espressamente vietato dalla legge:

a) nel caso si verifichi che una società controllata, affidataria diretta di servizi ed attività di competenza degli Enti Locali soci, abbia commesso reiterate e gravi violazioni delle disposizioni recate dai contratti di servizio relative alle modalità di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale di competenza del singolo Ente Locale.

8. Qualora ricorrano le ipotesi di cui al precedente comma 7, l'Ente Locale socio, prima di esercitare il diritto di recesso nei termini e modalità indicate ai precedenti commi 3 e 4, è tenuto a richiedere la convocazione del Comitato Unico per il controllo analogo, il quale procederà a contestare alla società controllata l'inadempimento riscontrato, secondo la procedura prevista nel Regolamento di disciplina del Comitato Unico per il controllo analogo allegato al presente atto sub. lett. a).

9. Se, nonostante il procedimento attivato dal Comitato, persiste il grave inadempimento della società controllata alle disposizioni contenute nel contratto di servizio, l'Ente Locale può esercitare il diritto di recesso dalla Società. In tal caso, l'esercizio del diritto di recesso comporta la cessazione dell'affidamento dei servizi e delle

attività alla società controllata, fatto salvo quanto previsto dalla legge.

10. Si applicano, per quanto compatibili, le ipotesi di recesso di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento previste dall'art.2497 quater cod. civ..

Art. 32

LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

1. Il socio recedente ha diritto alla liquidazione delle azioni per cui esercita il diritto di recesso, che avviene secondo la procedura disposta dagli art. 2437 ter e 2437 quater cod. civ..

2. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'Organo di revisione, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

3. In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro 90 giorni dall'esercizio del diritto attraverso una relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale competente per la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, c.1, cod.civ..

4. In caso di recesso, le azioni sono offerte in acquisto agli altri Enti Locali soci, nel rispetto del principio di proporzionalità tra quota di azioni e numero di abitanti residenti. Qualora nessun Ente Locale socio intenda acquistare le azioni o non dovesse essere rispettato il principio di proporzionalità richiamato, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione convoca l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento, ex art. 2357 ss bis, c.1, n.1, cod. civ..

Art. 33

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Società a qualunque causa dovuto, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, anche tra non soci, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti e dettando, se lo riterrà, le norme per la liquidazione.

Art. 34

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto o nell'atto costitutivo, di cui diverrà parte integrante e sostanziale, è fatto espresso rinvio alle norme di legge, con particolare riferimento a quelle in tema di società pubbliche e di affidamento diretto "in house".

Art. 35

FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia fra i soci o fra i soci e la Società, il Foro competente è stabilito in Mantova.

Castel Goffredo (MN), 4 gennaio 2023

